

## Verbale di Accordo

Addì 4 aprile 2011, in Roma, presso la sede Fiat

tra

Fiat S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l'Associazione Quadri e Capi Fiat

è stato convenuto quanto segue a integrazione di quanto definito nel contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello (ccsl1L), stipulato il 29 dicembre 2010 da Fiat SpA e le OOSS FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l'Associazioni Quadri e Capi Fiat, da cui deriva l'applicazione alle imprese che si avvalgono di tale contratto collettivo di determinate forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa.

Premesso che:

- qualora l'assunzione in una società che applica il contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello, stipulato il 29 dicembre 2010 da Fiat SpA e FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e l'Associazioni Quadri e Capi Fiat avvenga a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro, si ravvisa la necessità di regolamentare gli effetti che la successione dei contratti possano produrre sui lavoratori interessati ai fini dell'eventuale appartenenza degli stessi a fondi integrativi previdenziali e assistenziali sanitari applicati in entrambe le società;
- detti effetti assumono particolare rilevanza in considerazione della necessità di assicurare coerenza con il quadro normativo vigente, continuità con specifico riferimento ai versamenti della contribuzione e delle quote di TFR destinate ai fondi pensione e, infine, continuità con specifico riguardo alla contribuzione ai fondi sanitari integrativi per garantire l'accesso alle prestazioni;

alla luce di quanto sopra premesso, le Parti hanno valutato quanto stabilito nel ccsl1L 29 dicembre 2010, con particolare riguardo:

- all'art. 17 del Titolo Terzo del medesimo suddetto contratto, che sanciva la volontà delle Parti di aderire al Fondo Pensione Cometa;
- al fatto che, in base al suddetto articolo, Fabbrica Italia Pomigliano ha comunicato a Cometa la volontà di adesione in data 1° marzo 2011, precisando nel contempo la possibilità che i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2011 risultino già iscritti al Fondo Cometa in forza del precedente rapporto di lavoro;
- all'art. 18 del Titolo Terzo del suddetto contratto collettivo, che prevedeva l'adesione al fondo FASIFIAT previa sottoscrizione di uno specifico accordo;
- al fatto che detto accordo è stato stipulato il 17 febbraio 2011 in relazione a Fabbrica Italia Pomigliano, nel quale è stata prevista la possibilità di assicurare, in considerazione delle caratteristiche della copertura garantita dal Fondo, il mantenimento della continuità dell'appartenenza al Fondo stesso, tramite specifica compilazione di un apposito modulo;

1

- e tenuto infine conto che detti impegni afferiscono anche ai fondi riservati ai lavoratori con qualifica aziendale di professional iscritti, rispettivamente, al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat, per l'adesione al quale è stato definito in pari data del 17 febbraio 2011 specifico accordo di adesione in relazione a Fabbrica Italia Pomigliano, e al FASIQ.

a) Fondi previdenziali integrativi


Le Parti, esaminata la situazione in essere alla luce della normativa di legge vigente e delle norme regolamentari specifiche dei fondi applicati nel Gruppo Fiat – Fondo Pensione Cometa e Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat – con particolare riguardo all'art. 14, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 252/2005, secondo anche quanto espresso negli orientamenti della COVIP in materia, convengono quanto segue.

Qualora l'assunzione in una società che applichi il contratto collettivo di cui sopra avvenga a seguito della contestuale cessazione di un precedente rapporto di lavoro con una società che aderisce ai medesimi fondi cui aderisce la società in forza del contratto collettivo medesimo, con il presente accordo le Parti si danno atto che:

- non sussistono i requisiti previsti dal citato art. 14 del D.Lgs. 252/2005 ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del lavoratore iscritto a Cometa o al Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat, in quanto quest'ultimo non perde e, quindi, continua a mantenere i requisiti di partecipazione alla forma previdenziale complementare alla quale era iscritto in forza del rapporto di lavoro immediatamente precedente l'assunzione nella società che applica il contratto collettivo di primo livello del 29 dicembre 2010;
- non si possono pertanto attivare le clausole statutarie che, a fronte di detta perdita, consentirebbero il riscatto: anche qualora non ci si trovi nelle condizioni previste per il trasferimento di ramo d'azienda - la cui sussistenza le Parti hanno convenuto di escludere esplicitamente nel caso di Fabbrica Italia Pomigliano o Mirafiori - si deve infatti tener conto del fatto che la società che intenda applicare il suddetto contratto collettivo di primo livello aderirà ai medesimi fondi pensione applicati dalle società del Gruppo Fiat;
- pertanto il lavoratore assunto subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la società di provenienza, qualora iscritto a uno dei fondi suddetti, manterrà i requisiti di partecipazione e pertanto sarà data piena continuità alla sua adesione, anche ai fini della scelta a suo tempo operata in merito alla destinazione del TFR alla previdenza complementare.

b) Fondi assistenziali sanitari integrativi

Con riferimento ai Fondi FASIFIAT e FASIQ le Parti convengono - in considerazione di quanto previsto dall'accordo del 17 febbraio 2011 per Fabbrica Italia Pomigliano e tenuto conto della specifica normativa dei fondi, che impone la continuità della contribuzione ai fini dell'appartenenza per ogni anno solare, stante il carattere unico annuale del premio cui sono destinate le contribuzioni dei soci - che debba essere assicurata la continuità dell'adesione, intesa come versamento della contribuzione e accesso alle relative prestazioni, in coerenza con il particolare rilievo gestionale dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.




c) Modulo di comunicazione ai fini della continuità contributiva

Al fine di assicurare la piena corrispondenza con il suddetto quadro normativo, le Parti convengono di predisporre l'allegata Comunicazione, che fa parte integrante del presente accordo, mediante la quale il lavoratore, all'atto dell'assunzione potrà confermare la propria volontà di continuare nell'adesione ai fondi applicati da Fabbrica Italia Pomigliano in forza del suddetto contratto collettivo nell'ambito della generale appartenenza al Gruppo Fiat. La sottoscrizione di detto modulo sarà anche utile per autorizzare la società all'effettuazione delle necessarie trattenute mensili, secondo le specifiche norme di ciascun fondo.

Pertanto al momento dell'assunzione i lavoratori già precedentemente iscritti riceveranno il modulo allegato per mera conferma dell'adesione, mentre quelli precedentemente non iscritti potranno esercitare il loro diritto all'iscrizione mediante la modulistica propria di ciascun fondo e, con specifico riferimento ai fondi sanitari, potranno esercitarlo entro il periodo di sei mesi, oltre i quali varranno le regole in materia di adesioni tardive.

Per Fiat SpA




per FIM-CISL



per UILM-UIL




per FISMIC



per UGL Metallmeccanici



per l'Associazione Quadri e Capi Fiat



ALLEGATO

## COMUNICAZIONE per i FONDI INTEGRATIVI

Il sottoscritto ....., nato il ..... in  
..... (provincia .....), residente in ..... (provincia  
.....), Codice Fiscale ....., all'atto dell'assunzione da parte  
di ..... SpA



conferma la volontà

di mantenere la qualità di socio, in forza dell'accordo del 4 aprile 2011 e sulla base delle  
specifiche regolamentazioni, con espresso riferimento ai fondi a cui risultava già iscritto in  
forza di precedente rapporto di lavoro, alle relative misure delle contribuzioni, compresa la  
scelta operata a suo tempo in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto, e  
alle prestazioni dagli stessi previste.

firma

.....

.....(luogo).....; .....(data).....



4